

Enti pubblici. L'interpretazione della Corte dei conti

## Consulenti anche senza laurea

Gianni Trovati

MILANO

Quando impone ai consulenti degli enti pubblici la «specializzazione universitaria», la Finanziaria 2008 (legge 244/07, articolo 3, comma 76) non offre «nessun preciso riferimento testuale alla laurea o ad altro specifico diploma accademico». Insomma la laurea, in sé, non è necessaria, anche se il destinatario dell'incarico deve vantare «conoscenze specialistiche equiparabili a quelle che si otterrebbero con un percorso formativo di tipo universitario». La norma

introdotta dalla manovra di bilancio, poi, non interferisce sulle discipline di settore, e in pratica non chiude la porta ai professionisti iscritti ad Albi o elenchi che prevedono requisiti diversi dalla laurea per l'esercizio dell'attività. Per loro l'iscrizione, dopo tirocinio

### PER I PROFESSIONISTI

L'iscrizione ad Albi che richiedono requisiti diversi dal titolo di studio apre ugualmente le porte agli incarichi

ed esame finale, soddisfa nei fatti le richieste della Finanziaria 2008.

L'apertura sostanziale al conferimento di incarichi da parte della Pa (centrale e locale) anche a chi non ha una laurea specialistica arriva dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, che nel parere 28/2008 appena depositato riprende alcune indicazioni della Funzione pubblica (circolare 2/2008) spingendosi decisamente oltre. Del resto il ministero aveva già fatto trapelare (si veda «Il Sole 24 Ore» dell'8 aprile) l'intenzione di

aprire formalmente anche ai professionisti senza laurea.

Diverso è invece il discorso sull'interpretazione generale dell'articolo 3, comma 76 della Finanziaria 2008, che secondo la magistratura contabile non impone la laurea ma il possesso di una preparazione equivalente. Attenzione, però, perché la Corte conti non punta - ovviamente - a una disciplina «allegria» degli incarichi: il comma, ricorda il parere, nasce per restringere il ricorso a incarichi alle «alte professionalità» e pone un argine più robusto che in passato, anche per evitare che la stretta sui contratti flessibili, operata dalla stessa Finanziaria, sia aggirata con un'accelerata delle consulenze.

Non solo. Secondo la Corte il fatto che la «specializzazione

universitaria» chiesta dal comma 76 sia «comprovata» impegna gli enti ad accertare in concreto le conoscenze del candidato all'incarico; e all'accertamento non basta una lettura del curriculum, perché «il mero possesso formale dei titoli non sempre è sufficiente» a provare il possesso dei requisiti, che si ottengono anche con esperienze di lavoro già maturate «nel settore specifico oggetto dell'incarico». La Corte, insomma, non dimentica l'esigenza di frenare questa spesa e motiva anzi la sua lettura con il bisogno di frenare altre pratiche elusive: imporre la laurea, scrivono i magistrati, si tradurrebbe in un ricorso troppo ampio all'appalto di servizi, con l'esito paradossale di aumentare la spesa.

gianni.trovati@ilsole24ore.it